



met / tha

Disposizioni d'esecuzione per l'attuazione della Politica agricola 2011: secondo pacchetto di ordinanze

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva

25 giugno 2008

Indice

1	Oggetto dell'indagine conoscitiva	3
2	Risultati dell'indagine conoscitiva	3
2.1	Sintesi.....	3
2.2	Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR).....	3
2.3	Ordinanza sui fitti agricoli	3
2.4	Ordinanza sulla protezione delle varietà	4
2.5	Ordinanza sui pagamenti diretti.....	4
2.6	Ordinanza sui contributi nella campicoltura (OCCamp).....	10
2.7	Ordinanza sulla terminologia agricola	11
2.8	Ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr)	12
2.9	Allegato 3 dell'ordinanza sulle importazioni agricole (DFE).....	13
2.10	Ordinanza concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi (DFE).....	13
2.11	Ordinanza sulle patate	13
2.12	Ordinanza sullo zucchero.....	14
2.13	Ordinanza sulla frutta e la verdura	14
2.14	Ordinanza sugli alimenti per animali	14
2.15	Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali (DFE)	14
2.16	Ordinanza sul contingentamento lattiero.....	14
2.17	Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte	14
2.18	Ordinanza concernente la valorizzazione della lana di pecora indigena	15
2.19	Ordinanza BDTA	16
2.20	Ordinanza sui dati agricoli	16
2.21	Ordinanza sull'agricoltura biologica (DFE).....	17
3	Allegato: elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva	19

1 Oggetto dell'indagine conoscitiva

Il 5 ottobre 2007 è terminata la deliberazione in seno alle Camere federali per il messaggio del Consiglio federale concernente l'evoluzione della politica agricola (Politica agricola 2011). L'attuazione della Politica agricola 2011 avviene tramite due pacchetti di ordinanze. Il primo pacchetto di ordinanze è entrato in vigore il 1° gennaio 2008, in concomitanza con le modifiche della legge sull'agricoltura. In seguito, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha avviato un'indagine conoscitiva in relazione al secondo pacchetto, sottoponendolo ai Cantoni, ai partiti politici e alle organizzazioni interessate. Le proposte contemplano l'elemento cardine della Politica agricola 2011: il trasferimento di risorse dal sostegno al mercato ai pagamenti diretti.

L'indagine conoscitiva relativa al secondo pacchetto di ordinanze è iniziata il 21 gennaio 2008. Parallelamente, il 19 febbraio 2008 l'UFAG ha avviato presso gli ambienti interessati un'indagine conoscitiva concernente l'imposizione doganale flessibile per i cereali panificabili e i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana. Le modifiche corrispondenti verrebbero introdotte nell'ordinanza sulle importazioni agricole. Entrambe le indagini conoscitive sono terminate il 28 marzo 2008. Contemporaneamente all'indagine conoscitiva relativa al secondo pacchetto di ordinanze, nel periodo compreso tra il 25 gennaio e il 21 marzo 2008 gli ambienti interessati hanno potuto esaminare anche il disegno di modifica dell'ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica che sono stati loro trasmessi dall'UFAG.

2 Risultati dell'indagine conoscitiva

2.1 Sintesi

All'incirca 200 Cantoni, associazioni, organizzazioni o singole persone hanno espresso un parere in merito al secondo pacchetto di ordinanze. Una larga maggioranza dei pareri formulati è risultata sostanzialmente favorevole alle disposizioni d'esecuzione proposte. Circa l'80 per cento dei partecipanti suddetti si è espresso sulle modifiche dell'ordinanza sui pagamenti diretti. Nel caso di queste modifiche, i motivi di contrasto sono scaturiti soprattutto dai conflitti che generalmente sussistono tra ecologia e produzione, produzione vegetale e produzione animale, regioni di montagna e di pianura, nonché tra piccole e grandi aziende.

2.2 Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR)

Sono pervenuti 43 pareri: 13 dai Cantoni, 22 da organizzazioni contadine, 2 da partiti politici e 6 da rappresentanti di diversi interessi.

Una vasta maggioranza ha condiviso le modifiche e l'armonizzazione con la normativa in materia di agricoltura. Ad integrazione delle modifiche, sei Cantoni, l'UDC e 20 organizzazioni contadine hanno chiesto un supplemento di 0,3 USM/ha (in singoli casi 0,5 USM/ha) per le **piante ornamentali dell'orticoltura in pieno campo esercitata a titolo professionale**.

Un supplemento generalizzato di 0.3 USM/ha per tutte le piante ornamentali coltivate in pieno campo non è giustificato, poiché il fabbisogno di manodopera varia fortemente a seconda delle colture. La disposizione di cui all'articolo 2a capoverso 5 si applica a tutte le colture dell'orticoltura esercitata a titolo professionale. Rispetto all'indagine conoscitiva, le spiegazioni relative al capoverso 5 vengono completate. In questo modo si tiene conto delle richieste che sono state formulate.

2.3 Ordinanza sui fitti agricoli

Sono pervenuti 34 pareri: 12 dai Cantoni, 19 da organizzazioni contadine e 2 da partiti politici.

Il Cantone di Soletta, l'Associazione svizzera degli affittuari, il PLR-SO e l'Associazione dei contadini solettesi hanno rilevato che sopprimendo la diminuzione di cui beneficiano le aziende agricole il **tasso di interesse del valore di reddito aumenterebbe** dal 3,0 al 4,0 per cento e che tale aumento sarebbe inopportuno alla luce della situazione del mercato ipotecario. Essi hanno proposto di fissare il tasso d'interesse al 3,5 per cento. Gli altri partecipanti all'indagine conoscitiva non si sono espressi a tale riguardo.

La richiesta di fissare il tasso d'interesse al 3,5 per cento è stata accolta, poiché secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAAgr è determinante il tasso medio delle ipoteche di primo grado sulla media di più anni. Stando ai rilevamenti delle banche cantonali, dal 2003 fino a marzo 2008 – periodo a cui si riferiscono i dati più recenti – il tasso d'interesse delle ipoteche di primo grado si è sempre situato al di sotto del 3,5 per cento. Anche se per i prossimi anni è previsto un aumento moderato, il tasso d'interesse del 3,5 per cento è legittimo.

2.4 Ordinanza sulla protezione delle varietà

Sono pervenuti circa 30 pareri.

La revisione totale ha incontrato un ampio consenso. L'unico aspetto controverso è stato l'**elenco delle specie che beneficiano del privilegio degli agricoltori**:

- l'elenco delle specie di cui all'allegato 1 è stato valutato positivamente dai costitutori e dai rappresentanti del settore delle sementi;
- in 3 pareri è stato chiesto che l'elenco includesse tutte le specie coltivate;
- in 18 pareri (espressi da alcuni Cantoni nonché da associazioni contadine e ambientaliste) è stata chiesta l'inclusione di altre specie, menzionando soprattutto mais, barbabietole, soia e girasole.

La richiesta di ampliamento dell'elenco non può essere accolta. Da un lato le specie proposte non rispondono ai criteri dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali per la concessione del privilegio degli agricoltori, e d'altra parte un elenco ampliato non corrisponderebbe più a quello dell'UE.

2.5 Ordinanza sui pagamenti diretti

In relazione ai pagamenti diretti sono pervenuti circa 160 pareri. Dalle **considerazioni generali** sono emerse soprattutto le seguenti osservazioni:

- vi sarebbe mancanza di trasparenza per quanto attiene alle premesse di politica finanziaria;
- occorrerebbe evitare la riduzione delle risorse concesse dal Parlamento con l'approvazione dei limiti di spesa;
- occorrerebbe assegnare maggiore importanza all'agricoltura esercitata a titolo professionale e/o alla produzione di derrate alimentari (parere espresso soprattutto dalle associazioni contadine);
- occorrerebbe sostenere in modo equilibrato i diversi orientamenti produttivi;
- occorrerebbe assegnare maggiore importanza ai fattori ecologici e ai contributi ecologici (parere espresso soprattutto dalle associazioni ambientaliste e per la protezione degli animali, come pure da singole organizzazioni contadine).

In merito ai singoli articoli sono pervenuti i pareri seguenti:

Graduazione dei contributi in funzione della superficie o del numero di animali (art. 20):

- le organizzazioni contadine, i Cantoni e i partiti politici hanno condiviso le modifiche proposte; in alcuni casi è stato chiesto un ulteriore innalzamento dei valori limite;

- in alcuni casi è stata chiesta una riduzione del 100 per cento dei contributi a partire dalla 4^a classe di dimensione;
- le associazioni ambientaliste e per la protezione degli animali nonché una minoranza delle organizzazioni contadine e dei Cantoni hanno chiesto di rinunciare all'innalzamento dei valori limite;
- inoltre è stato chiesto di verificare o modificare la modalità di calcolo, poiché determinando la riduzione in base al contributo medio si penalizzerebbero le categorie di animali con le aliquote di contributo più elevate, creando disincentivi.

Alla luce della divergenza dei pareri, in linea di massima sono stati mantenuti i valori limite contenuti nella documentazione dell'indagine conoscitiva. Invece della soppressione del tetto massimo è stato introdotto un quinto valore limite determinante per il versamento del 25 per cento dei contributi. Oltre tale valore limite non sono versati contributi, analogamente a quanto avveniva finora. Questa misura consente di impedire che il versamento, in singoli casi, di contributi molto elevati comprometta il consenso nei confronti dei pagamenti diretti. Quanto al resto, è stata mantenuta inalterata l'attuale e sperimentata modalità di calcolo.

Limitazione dei pagamenti diretti in base al reddito determinante (art. 21):

- l'innalzamento proposto è stato in massima parte approvato;
- una minoranza ha auspicato un innalzamento maggiore oppure che si rinunciasse alla modifica.

La proposta avanzata nella documentazione dell'indagine conoscitiva è stata mantenuta inalterata.

Contributi di superficie (art. 27)

- La soluzione di compromesso proposta dall'USC ha incontrato un ampio consenso. Essa prevedeva, oltre a modifiche concernenti altre forme di contributi, una riduzione di 10 fr./ha del contributo generale di superficie nonché l'aumento di 50 fr./ha del contributo supplementare per terreni aperti e colture perenni;
- una minoranza avrebbe voluto associare l'aumento del contributo per terreni aperti a prestazioni ecologiche suppletive;
- nel contempo sono state avanzate numerose altre proposte inerenti a maggiori contributi.

Per quanto possibile si è tenuto conto di queste richieste.

Sulla base dei dati più recenti relativi all'andamento degli effettivi, nel caso del bestiame bovino le stime per il 2009 potrebbero essere riviste e gli aumenti corretti verso il basso. Pertanto si possono aumentare di 20 fr./unità le aliquote dei contributi UBGFG come pure dei contributi supplementari per terreni aperti. Questo provvedimento permette, da un lato, di tenere parzialmente in considerazione le richieste dell'USC. D'altro canto, per quanto possibile vengono corrisposte anche esigenze come quelle, ad esempio, dei detentori di vacche madri e nutrici o degli addetti all'ingrasso di vitelli. Rispetto alla proposta dell'USC i contributi di cui beneficiano questi ultimi, nonché le aziende di allevamento e i detentori di bestiame grosso da ingrasso, sono di 30 fr./UBGFG più elevati. Rispetto alla documentazione dell'indagine conoscitiva, la differenza di aliquote tra le vacche il cui latte viene commercializzato e le altre bovine è aumentata lievemente. Per mezzo di questo adeguamento si garantisce, in linea di massima, che il sostegno fornito ai diversi orientamenti produttivi risponda a criteri di equilibrio. Si è rinunciato alla riduzione dei contributi ecologici in favore dei contributi più elevati assegnati per gli animali, poiché un simile provvedimento avrebbe screditato i pagamenti diretti agli occhi di molti. L'ulteriore riduzione del contributo di superficie generale sarebbe inopportuna: supponendo che la maggiore disponibilità di mezzi derivante da tale riduzione determini soprattutto un aumento del contributo supplementare per terreni aperti e colture perenni, ne conseguirebbe un trasferimento di risorse dalle zone di montagna a quelle di pianura.

Diritti ai contributi UBGFG (art. 28)

Una larga maggioranza ha approvato il cambiamento di sistema. È stato sollevato qualche dubbio circa l'aumento dell'onere amministrativo e la possibilità che i dati fossero di qualità insufficiente.

Effettivo di animali determinante e diritto ai contributi per animali della specie bovina e bufali (art. 29)

In merito alla specificazione dell'effettivo di animali determinante sono state richieste diverse modifiche, soprattutto da parte delle associazioni contadine e dai Cantoni:

- conteggiare anche gli animali tradizionalmente estivati all'estero;
- considerare soltanto l'estivazione in Svizzera;
- sopprimere la durata minima di estivazione;
- considerare anche gli animali che al termine dell'estivazione non tornano più all'azienda di provenienza;
- non escludere completamente gli animali che presentano lacune sotto il profilo della tracciabilità;
- nei limiti del possibile, consentire entro l'anno di contribuzione ampi margini di spostamento del periodo di riferimento;
- prevedere la possibilità, per i Cantoni, di adeguare l'effettivo in casi speciali;
- considerare gli animali dell'azienda condotta dal gestore nel giorno di riferimento (in caso di cambiamento di gestore);
- non concedere o concedere soltanto parzialmente i contributi etologici alle aziende che tengono animali unicamente in estate.

Fatta eccezione per pochi elementi, i pareri pervenuti sono stati tenuti in considerazione. Il conteggio dell'estivazione all'estero sull'effettivo di animali determinante di un'azienda corrisponde alla situazione attuale e alle disposizioni vigenti relative al giorno di riferimento. Infatti, anche allo stato attuale gli animali vengono conteggiati: nel giorno di riferimento essi non sono ancora in estivazione.

Effettivo di animali determinante e diritto ai contributi per equini, pecore, capre, bisonti, cervi, lama e alpaca (art. 29a)

Alcuni Cantoni hanno auspicato che nella BDTA fossero registrate anche altre categorie di animali oppure che il rilevamento venisse effettuato in base ad un effettivo medio.

Attualmente questa richiesta non può essere accolta. Se in futuro nella BDTA verranno registrati altri dati, analogamente a quanto avviene per il bestiame bovino, sarà necessario utilizzare anche tali dati come base di calcolo per i pagamenti diretti.

Limitazione dei contributi (limite di promozione, art. 30)

La maggioranza dei pareri ha approvato il **conteggio delle superfici messe a mais e barbabietole da foraggio**. In alcuni casi tale conteggio è stato però anche criticato oppure subordinato a determinate condizioni (pareri espressi soprattutto da associazioni ambientaliste e da parte dei Cantoni).

Le associazioni ambientaliste hanno chiesto che, in linea di principio, il **limite di promozione** fosse abbassato. Le organizzazioni contadine hanno chiesto l'innalzamento del limite di promozione per gli acquisti di animali nelle regioni di montagna da parte di aziende di pianura.

Inoltre, per quanto concerne il limite di promozione è stata formulata la richiesta di computare anche l'**estivazione** tradizionale all'estero come pure, però, di considerare come finora soltanto gli animali in estivazione sul territorio svizzero. Inoltre è stato chiesto di rinunciare alla durata minima di estivazione e di sopprimere la richiesta del rientro all'azienda di provenienza.

Come previsto nella documentazione dell'indagine conoscitiva, le superfici messe a mais e barbabietole da foraggio sono conteggiate nel limite di promozione. Una rinuncia comporterebbe gravi

svantaggi a danno delle aziende con una produzione combinata (latte commercializzato e campicoltura), in relazione al trasferimento di risorse dal sostegno del mercato lattiero ai pagamenti diretti. Perciò non è stato possibile prendere in considerazione questa richiesta. Inoltre occorre osservare che la coltivazione di mais, nel quadro delle disposizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, non comporta una perdita di consenso nei confronti dei pagamenti diretti. Nell'ambito del limite di promozione, per i contributi si è tenuto conto soltanto di circa l'80 per cento dell'effettivo consentito per ettaro di SAU dalle disposizioni in materia di protezione delle acque. Si è rinunciato ad un'ulteriore riduzione dei valori limite.

Come nel caso del calcolo dell'effettivo di animali determinante è stata abbandonata la durata minima di estivazione come pure l'obbligo di rientro degli animali all'azienda di provenienza. Sono così state accolte le richieste avanzate a tale proposito. Invece, come già finora, nel limite di promozione non si è tenuto conto dell'estivazione all'estero ai fini del supplemento per l'estivazione. Il supplemento per l'estivazione è un elemento del sistema di sostegno alle regioni di estivazione in Svizzera. Il conteggio dell'estivazione all'estero sarebbe stato in contrasto con i principi di tale sistema.

Secondo il sistema previsto nel messaggio relativo alla Politica agricola 2011, l'abolizione del contingente supplementare per gli animali acquistati in regioni di montagna da parte di aziende di pianura viene compensato direttamente, nelle regioni di montagna, mediante il versamento di contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione. In questo modo il trasferimento di risorse può avvenire in modo molto efficiente, poiché le risorse sono messe interamente a disposizione della regione di montagna. Si è rinunciato all'attuazione di una misura supplementare: ciò avrebbe soprattutto incentivato ulteriormente le aziende situate in pianura.

Aliquote dei contributi UBGFG (art. 32)

La soluzione di compromesso proposta dall'USC ha riscosso un ampio consenso da parte delle organizzazioni contadine, dei Cantoni, dei partiti politici e di altre organizzazioni. Nel contempo sono state formulate diverse altre proposte, inerenti ad un'ulteriore differenziazione dei contributi, al mantenimento degli attuali contributi o ad una garanzia dei diritti acquisiti per le vacche che non producono latte commercializzato. Associazioni per la protezione degli animali e ambientaliste hanno auspicato che i contributi UBGFG fossero ancora versati unicamente ai detentori di animali che adottano sistemi SSRA oppure URA.

I contributi UBGFG e i contributi etologici non sono stati collegati, poiché si tratta di misure diverse volte al raggiungimento di obiettivi differenti. Le altre misure e motivazioni sono illustrate in relazione all'articolo 27, relativo ai contributi di superficie.

Diritti ai contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione (art. 33)

Soprattutto presso le organizzazioni contadine, il **passaggio al limite di promozione** ha suscitato un ampio consenso. Anche la maggioranza dei Cantoni è stata favorevole alla modifica. Una minoranza delle organizzazioni suddette e dei Cantoni, nonché le associazioni ambientaliste e per la protezione degli animali hanno respinto la modifica. Una parte delle organizzazioni e dei Cantoni non escluderebbe un innalzamento dei limiti attuali.

Visto l'ampio consenso ottenuto dalla proposta, è stata mantenuta quella presentata nella documentazione dell'indagine conoscitiva.

Aliquote dei contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione (art. 34)

Le organizzazioni contadine e la maggioranza dei Cantoni hanno approvato l'aumento dei contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione.

Le associazioni ambientaliste e per la protezione degli animali, nonché una minoranza dei Cantoni hanno rifiutato l'aumento dei contributi oppure hanno chiesto che venissero versati soltanto ai detentori di animali che adottano sistemi SSRA oppure URA.

Una parte delle organizzazioni contadine e dei partiti politici ha auspicato che alle piccole aziende di allevamento intensivo fossero garantiti fino al 2011 i diritti acquisiti.

I contributi UBGFG e i contributi etologici non sono stati collegati poiché, come già osservato, si tratta di misure diverse volte al raggiungimento di obiettivi differenti.

Visto che in seguito all'attuazione del limite di promozione numerose piccole aziende di allevamento intensivo potrebbero perdere i contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione, la richiesta di mantenere fino al 2011 i diritti acquisiti è stata accolta e ha trovato applicazione nel nuovo articolo 73c.

Contributi (maggesi e strisce su superfici coltivate, art. 53)

La proposta dell'USC in merito ad un'ulteriore riduzione dei contributi per maggesi e strisce su superfici coltivate ha incontrato un ampio consenso.

Nei confronti di tale proposta, soprattutto le associazioni ambientaliste e per la protezione degli animali hanno chiesto che i contributi fossero mantenuti al livello attuale o, in alcuni casi, che venissero addirittura aumentati.

La proposta avanzata nella documentazione dell'indagine conoscitiva è stata mantenuta. Vista la discordanza di vedute, non è stato possibile giungere ad una soluzione di compromesso. Inoltre, vista l'opinione di una parte importante degli ambienti interessati, una riduzione dei contributi ecologici al fine di aumentare i contributi assegnati per gli animali non avrebbe giovato al consenso per i pagamenti diretti.

SSRA (art. 60)

Alcune organizzazioni contadine e alcuni Cantoni hanno auspicato l'introduzione di un programma speciale (SSRA «plus» o SSRA «uscita in una corte») invece di una suddivisione del programma URA.

Alla luce dei risultati dell'indagine conoscitiva concernente l'ordinanza sui contributi etologici (primo pacchetto di ordinanze) si è rinunciato all'introduzione di un programma URA «uscita in una corte». L'uso di un altro termine (SSRA «plus» oppure SSRA «uscita in una corte») non avrebbe modificato in alcun modo la sostanza della decisione.

URA (art. 61)

Una parte delle organizzazioni contadine e dei partiti politici ha chiesto l'introduzione del programma URA «uscita in una corte» o di un programma simile.

I Cantoni e le associazioni ambientaliste e per la protezione degli animali hanno condiviso la decisione di sopprimere il programma URA «uscita in una corte».

Le organizzazioni contadine e una parte dei Cantoni e dei partiti politici hanno chiesto che per i suini fosse mantenuta unicamente l'uscita di 3 giorni.

Alla luce dei risultati dell'indagine conoscitiva concernente l'ordinanza sui contributi etologici si è rinunciato all'introduzione di un programma URA «uscita in una corte». La maggior parte dei detentori di scrofe da allevamento che partecipano al programma URA provvedono già affinché i loro animali possano uscire giornalmente. Inoltre, i contributi URA per le scrofe da allevamento non in lattazione sono stati aumentati in misura considerevole. Per questa ragione, la richiesta di mantenimento delle vecchie disposizioni non è stata accolta.

Contributi SSRA e URA (art. 62)

È stato auspicato il versamento dei contributi SSRA anche per gli equini di età inferiore a 3 anni. Inoltre le associazioni contadine hanno auspicato che fosse versato un contributo URA di 360 fr./UBG per le scrofe da allevamento non in lattazione. Con una parte dei Cantoni, dette associazioni hanno chiesto che per i contributi SSRA e URA per le vacche madri valesse un coefficiente UBG di 1,0. Le associazioni ambientaliste e per la protezione degli animali hanno chiesto un contributo SSRA e URA di 350 fr./UBG.

Gli equini di età inferiore a 3 anni non danno diritto a contributi SSRA poiché i requisiti posti dall'ordinanza sulla protezione degli animali equivalgono alle direttive SSRA e, di conseguenza, ai contributi SSRA non corrisponderebbe alcuna prestazione supplementare. Riguardo alle scrofe da allevamento non in lattazione, le richieste avanzate dagli operatori del settore sono state tenute in considerazione: l'aliquota del contributo è stata fissata a 360 fr./UBG. Tuttavia, è stato rifiutato l'aumento generale a 350 fr./UBG per tutte le categorie. È stata respinta anche la richiesta di un aumento del fattore UBG per le vacche madri in relazione ai contributi etologici. Sotto il profilo finanziario, l'effetto prodotto dall'aumento dell'aliquota dei contributi UBGFG corrisponde a quanto richiesto.

Contributo e conteggio (art. 67)

Le disposizioni vigenti prevedono che nel caso della cessazione della gestione di un'azienda la ripartizione dei pagamenti diretti sia disciplinata dal diritto privato. Alcuni Cantoni hanno auspicato che tale principio fosse sancito nell'ordinanza mediante una modifica.

L'ordinanza sui pagamenti diretti contempla il principio del giorno di riferimento: beneficia dei contributi chi è gestore dell'azienda nel giorno di riferimento. L'eventuale ripartizione dei pagamenti è un aspetto di diritto privato che esula dall'ordinanza.

Riduzione e diniego dei contributi (art. 70)

È stato chiesto che, in caso di inosservanza dell'obbligo di notifica relativo al traffico di animali, fosse evitata una doppia sanzione (multa e riduzione dei pagamenti diretti).

Per gli animali che presentano lacune sotto il profilo della tracciabilità, alcune organizzazioni contadine hanno auspicato che la completa esclusione dei capi in questione fosse sostituita da una sanzione. Inoltre è stato richiesto un esame della disposizione che prevede una riduzione nel caso delle colture speciali e della viticoltura.

In caso di dichiarazioni inesatte in relazione al traffico di animali, la sanzione deve essere conforme all'attuazione delle disposizioni in materia di protezione degli animali. Le notifiche sono diventate la base di calcolo dei pagamenti diretti: per tale ragione, non si può rinunciare alla possibilità di irrogare sanzioni. È invece stata accolta la richiesta di non escludere completamente dai contributi gli animali con lacune nella tracciabilità. Vengono presi in considerazione tenendo conto dei giorni in cui la loro localizzazione risulta certa.

Osservazioni/suggerimenti concernenti aspetti che non erano oggetto dell'indagine conoscitiva

Sono pervenuti pareri concernenti le disposizioni seguenti:

- *requisiti di formazione (art. 2)*: l'articolo è superfluo; andrebbe rivisto in occasione della prossima modifica della LAgri;
- *quota adeguata di superfici di compensazione ecologica (art. 7)*: ridurre al cinque per cento la quota minima di superfici di compensazione ecologica nella regione di pianura;

- *norme tecniche (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, art. 14)*: reintrodurre la possibilità di riconoscimento di norme equivalenti da parte dell'UFAG;
- *volume di lavoro minimo necessario (art. 18)*: una parte delle organizzazioni contadine, dei Cantoni e dei partiti politici auspica un aumento del volume di lavoro minimo da 0,25 a 0,4 USM, in primo luogo nella zona di pianura; un'altra parte delle organizzazioni contadine e dei Cantoni, nonché soprattutto le associazioni ambientaliste e per la protezione degli animali preferiscono il mantenimento del volume succitato a 0,25 USM;
- *limitazione dei pagamenti diretti in base al reddito determinante e alla sostanza determinante (art. 22 e 23)*: innalzamento dei limiti e delle deduzioni;
- *importi dei contributi di declività (art. 35 e 36)*: aumento dei contributi e introduzione di un'ulteriore categoria per le zone in forte pendenza con oltre 50 per cento di declività;
- *contributi di declività per vigneti/diritto ai contributi/importo dei contributi (art. 37 e 38)*: soppressione o adeguamento di singoli limiti, introduzione di una nuova categoria di declività, introduzione di contributi per zone terrazzate sprovviste di muri a secco («*vignobles en banquettes*»);
- *contributi per prati sfruttati in modo estensivo, siepi, boschetti campestri e rivieraschi, terreni da strame (art. 49)*: i contributi in questione sarebbero da ridurre;
- *contributi per la produzione estensiva (art. 56)*: sarebbero da sopprimere;
- *contributi per l'agricoltura biologica (art. 58)*: aumento dei contributi per la rimanente SAU a 300 fr./ha;
- *controlli (art. 66)*: il periodo di un anno previsto per le ispezioni dovrebbe corrispondere all'anno civile ed essere disciplinato dalla OCoC.

Delle richieste sopraelencate è stata parzialmente approvata soltanto quella inerente all'aumento delle deduzioni nel caso del limite di reddito determinante e di sostanza determinante. Le deduzioni di cui possono beneficiare i gestori sposati sono state moderatamente aumentate. Inoltre, in relazione al limite di sostanza la deduzione per USM è stata leggermente aumentata. Le altre richieste non sono state prese in considerazione, poiché il loro adempimento necessiterebbe di una specifica indagine conoscitiva. Soprattutto considerando l'opinione di una parte importante degli ambienti interessati, una riduzione dei contributi ecologici al fine di aumentare i contributi assegnati per gli animali non avrebbe giovato al consenso per i pagamenti diretti.

2.6 Ordinanza sui contributi nella campicoltura (OCCamp)

Art. 1 Diritto ai contributi

Il **contributo di coltivazione unitario** per semi oleosi, leguminose a granelli, piante da fibra nonché sementi di patate, mais e piante foraggere (cpv. 1) è stato approvato da una larga maggioranza delle organizzazioni contadine e dei Cantoni.

L'UDC, la maggioranza dei Cantoni e alcune organizzazioni hanno proposto una differenziazione dei contributi di coltivazione della **barbabietola da zucchero** (600.- fr. per le barbabietole da zucchero e supplemento di 1300 fr./ha per le barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero). È stato chiesto che il contributo di base di 600.- fr./ha non dipendesse da una destinazione d'uso. Swiss-Seed ha chiesto che i contributi di coltivazione per le sementi fossero versati tramite swisssem.

L'UDC, alcune organizzazioni contadine e alcuni Cantoni hanno ritenuto che il **quantitativo di zucchero da fornire** concordato (10 tonnellate per le colture convenzionali, 7 tonnellate per le colture biologiche) fosse troppo elevato, visto che la produzione media di zucchero per ettaro di alcuni Cantoni è inferiore (cpv. 2).

Le organizzazioni di categoria e alcuni servizi cantonali hanno rilevato la necessità di mantenere le limitazioni relative alla **garanzia della qualità di sementi e tuberi-seme certificati**.

Alla luce dei pareri espressi, il quantitativo minimo di zucchero da fornire per poter raggiungere il contributo di coltivazione massimo – concordato dalla SA degli zuccherifici e dai coltivatori di barbabietole da zucchero – è stato ridotto a 8 tonnellate per ettaro e, nel caso di colture biologiche, a

6 tonnellate per ettaro. I requisiti che le superfici coltivate con sementi e tuberi-seme devono soddisfare per poter beneficiare di contributi, vengono ora disciplinati all'articolo 1 capoverso 2.

Art. 10 Trasformazione mediante impianti pilota e impianti di dimostrazione

Le organizzazioni ambientaliste e alcuni Cantoni hanno approvato la riduzione dei contributi massimi per l'etanolo, l'olio grezzo e il biodiesel (cpv. 5). In alcuni casi è stata proposta la totale soppressione del contributo. Alcuni Cantoni hanno invece auspicato il mantenimento del contributo massimo di 200.-fr. L'USC e altre organizzazioni contadine hanno chiesto un trattamento paritetico dei diversi vettori energetici. Alcune organizzazioni del settore hanno osservato che anche gli addetti alla trasformazione di materie prime rinnovabili non considerati impianti pilota o impianti di dimostrazione avrebbero diritto al 50 per cento dei contributi.

Ai fini di un trattamento paritetico dei diversi vettori energetici, il contributo massimo per l'energia ottenuta da biomassa (etanolo, olio grezzo e biodiesel esclusi) è stato fissato a 17 centesimi per chilowattora.

2.7 Ordinanza sulla terminologia agricola

In linea di massima le modifiche sono state condivise. In alcuni casi è stato chiesto che nella BDTA venisse registrato anche il tipo di utilizzazione degli animali. In merito ai singoli articoli sono pervenuti i pareri seguenti:

Azienda con pascoli comunitari (art. 8)

Sono giunte singole richieste inerenti al mantenimento della lettera d o alla necessità, prima di procedere alla sua abrogazione, di illustrarne dettagliatamente gli effetti. Dette richieste sono state accolte: la lettera d non è stata abrogata ed è stata integrata con il termine «società di persone». Ciò corrisponde alla vigente prassi attuativa.

Superficie coltiva (art. 18)

La proposta di includere nella categoria delle superfici coltivate aperte anche le strisce su terreno coltivo è stata condivisa. Singole organizzazioni hanno auspicato che anche le superfici coltivate a piante foraggere per la produzione di sementi fossero, almeno in parte, inserite nella categoria suddetta.

Allegato (categorie animali e coefficienti UBG):

- in linea di massima le modifiche sono state approvate;
- una parte delle organizzazioni contadine e dei Cantoni ha chiesto che il coefficiente UBG per le vacche madri e le vacche nutrici fosse aumentato – da 0,8 a 1,0 per animale – e che le perdite di contributi etologici per gli animali di età superiore a 4 mesi, dovute alle nuove categorie animali, venissero compensate con misure adeguate;
- inoltre sono giunte diverse richieste inerenti all'innalzamento di singoli coefficienti UBG e all'adeguamento dei coefficienti UBG anche nella legge sulla protezione delle acque, da effettuare in occasione della prossima revisione di quest'ultima.

Le diverse richieste di adeguamento non sono state considerate poiché avrebbero comportato costi elevati o determinato una diversa ripartizione delle risorse. I coefficienti UBG sono stati fissati conformemente alla documentazione dell'indagine conoscitiva.

2.8 Ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr)

In generale l'**inserimento nell'OIAgr delle disposizioni relative all'importazione** è stato approvato. Alcune organizzazioni hanno chiesto che le disposizioni dell'ordinanza sulle patate fossero incluse nell'OIEVFF e non nell'OIAgr. Si tratta di una proposta in contrasto con l'approccio dell'UFAG, secondo cui le ordinanze sui prodotti che contengono ormai soltanto disposizioni relative all'importazione vanno abrogate e le relative disposizioni inserite nell'OIAgr. Visto che in futuro ciò potrebbe riguardare anche l'OIEVFF, la proposta è inopportuna e pertanto è stata respinta.

Anche la proposta di includere nel contingente doganale parziale «altri latticini» **soltanto i prodotti destinati all'alimentazione umana** ha suscitato alcuni pareri negativi. Tuttavia, considerato che le richieste di contingente doganale parziale sono superiori alla disponibilità e alla luce del carattere vincolante delle disposizioni del SA e dell'OMC, è stato necessario mantenere la limitazione in questione. Inoltre occorre rilevare che ciò concerne soltanto le importazioni di alimenti per animali in quantitativi inferiori a 30 tonnellate da parte di un'unica ditta.

Come proposto nel messaggio concernente la Politica agricola 2011, per il burro è stata mantenuta la **norma relativa alle confezioni da 25 kg**. Si tratta di garantire che il burro estero venga miscelato con quello svizzero. Alcune organizzazioni hanno chiesto che tale norma fosse estesa anche al «ghee». Tuttavia ciò sarebbe equivalso ad un divieto d'importazione: infatti, dalle esperienze maturate negli ultimi anni risulta che di norma le confezioni di «ghee» sono più piccole. Perciò la proposta di applicare la norma in questione anche al «ghee» è stata respinta.

La quantità proposta inizialmente per il contingente parziale di burro – **500 tonnellate in due tranches** (la prima, di 100 tonnellate, dal 1° gennaio; la seconda, di 400 tonnellate, dal 1° luglio) – è stata generalmente ritenuta eccessiva dai partecipanti all'indagine conoscitiva. 5 Cantoni, 2 partiti politici, 24 organizzazioni contadine e 2 organizzazioni non appartenenti al settore agricolo hanno osservato che sarebbe stato opportuno limitare il contingente a 100 tonnellate e ad un'unica tranche. Ulteriori contingenti doganali parziali sarebbero da concedere unicamente per soddisfare un fabbisogno accertato. Alla luce di queste osservazioni, il contingente doganale parziale è stato ridotto, fissando a 100 tonnellate la quantità base. Se la situazione del mercato lo richiede vi è la possibilità di procedere ad uno o più aumenti.

In merito all'**imposizione doganale flessibile per i cereali panificabili**, associazioni agricole, diversi Cantoni come pure organizzazioni dei settori a monte e a valle della filiera hanno accolto favorevolmente la proposta della categoria. Tuttavia il commercio al dettaglio ha ritenuto adeguata la proposta dell'UFAG. In particolare le disposizioni concernenti le materie prime sono state espressamente condivise da un operatore del settore. 2 organizzazioni hanno auspicato la parificazione dei sistemi doganali nel settore cerealicolo ponendo in questione l'utilità del contingente doganale. Le organizzazioni per la tutela dei consumatori hanno valutato positivamente la proposta di imposizione doganale flessibile per i cereali panificabili, compresa l'imposizione doganale per cereali trasformati destinati all'alimentazione umana stabilita in funzione delle materie prime, secondo quanto proposto dall'UFAG. Dall'incontro tra swiss granum e la responsabile del DFE, avvenuto il 18 aprile 2008, è scaturito un consenso in materia di cereali panificabili. La fascia di fluttuazione è stata allargata e la correzione dell'imposizione doganale ridotta al 60 per cento. Per ragioni macroeconomiche, nel **settore dei cereali trasformati destinati all'alimentazione umana** non ci sono state concessioni.

La maggior parte delle organizzazioni ha condiviso l'**abbassamento dei prezzi soglia** ritenendolo un compromesso settoriale. Considerato l'elevato tenore in proteine dei pannelli di soia, diverse organizzazioni hanno proposto di ridurre il prezzo soglia di tale prodotto soltanto di 2 fr./100 kg, così da portarlo a 45 fr./100 kg. La riduzione è stata corretta in tal senso. Altre organizzazioni hanno chiesto che per i cereali da semina la riduzione invece che di 9 fr./100 kg fosse soltanto di 4 fr./100 kg. Tuttavia ciò sarebbe stato in contrasto con il principio di riduzione percentuale uniforme e, per questa ragione, tale richiesta non è stata presa in considerazione.

Conformemente ai pareri espressi, l'attribuzione massima nel quadro dei contingenti doganali parziali **kosher e halal** è stata fissata al 40 per cento. Se per questa ragione la quantità disponibile è sfruttata solo in parte, viene immediatamente pubblicato un bando per l'attribuzione del saldo del contingente. Il secondo turno di attribuzione non prevede più una quota massima di contingente doganale.

2.9 Allegato 3 dell'ordinanza sulle importazioni agricole (DFE)

- La maggior parte delle organizzazioni ha condiviso l'abbassamento dei **valori indicativi di importazione** ritenendolo un compromesso settoriale;
- alla luce dell'elevato tenore in proteine **dei pannelli di soia**, diverse organizzazioni hanno chiesto di limitare la riduzione del **prezzo soglia** a 2 fr./100 kg, così da portarlo a 45 fr./100 kg;
- allo stesso modo, si è ritenuto che una maggiore riduzione per il **riso greggio** (1fr./100 kg per arrivare a 36 fr./100kg) fosse giustificata;
- invece, per ciò che concerne i **cereali da semina** non è stato possibile approvare la richiesta relativa alla riduzione massima di 4 fr./100 kg; pertanto, è stata mantenuta la proposta della riduzione proporzionale, così come per gli altri alimenti per animali.

2.10 Ordinanza concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi (DFE)

Soltanto un numero limitato di organizzazioni è entrato nel merito, poiché associazioni agricole, diversi Cantoni come pure organizzazioni dei settori a monte e a valle della filiera hanno accolto favorevolmente la proposta della categoria, che prevedeva una riduzione fissa delle aliquote di dazio, non in funzione delle materie prime. Le organizzazioni per la tutela dei consumatori si sono espresse favorevolmente in merito ad una riduzione in funzione delle materie prime secondo quanto proposto dall'UFAG. Senza entrare nei particolari, un commerciante al dettaglio ha giudicato adeguate sia la proposta della categoria, sia quella dell'UFAG.

Considerati i costi più elevati (stipendi, trasporti, energia e costruzione) a carico dell'industria svizzera dei mangimi composti e il fatto che, diversamente da quanto avviene nei Paesi limitrofi, essa non beneficia di crediti d'investimento, le organizzazioni del settore e l'Unione svizzera delle arti e mestieri hanno contestato la soppressione, a partire dal 1° luglio 2009, del supplemento sui mangimi composti importati. Inoltre, i produttori cerealicoli, singole organizzazioni e alcuni Cantoni hanno espresso preoccupazione circa l'aumento della pressione sui prezzi nel settore della coltivazione di cereali foraggieri. Invece i detentori di animali, alcuni Cantoni e l'Unione delle contadine svizzere hanno approvato la proposta dell'UFAG.

2.11 Ordinanza sulle patate

- Alcune organizzazioni hanno auspicato che le disposizioni di cui al terzo capitolo dell'ordinanza sulle patate fossero inserite nella OIEVFF (RS 916.121.10) invece che nella OIAgr;
- l'UDC e alcune organizzazioni contadine hanno chiesto che dopo la revoca dell'accordo di prestazione, i mezzi finanziari restanti rimanessero a disposizione delle organizzazioni di categoria per le misure di valorizzazione;
- un grande distributore ha proposto che i mezzi finanziari per le misure di valorizzazione venissero assegnati, in modo mirato, ai produttori di patate sotto forma di pagamenti diretti.

A causa della mancanza di basi legali, non è stato possibile prendere in considerazione le richieste suddette.

2.12 Ordinanza sullo zucchero

Le organizzazioni contadine e i Cantoni hanno preso atto dell'abrogazione dell'ordinanza sullo zucchero senza avanzare controproposte.

2.13 Ordinanza sulla frutta e la verdura

- Nella maggior parte dei casi, la soppressione dei contributi all'esportazione non è stata commentata;
- nel quadro dell'indagine conoscitiva, l'ampliamento del ventaglio di prodotti per i contributi alla valorizzazione della frutta a granelli e a nocciolo nel ramo dei prodotti frutticoli lavorati (art. 4a) ha incontrato un ampio consenso;
- la riduzione della riserva di mercato (art. 4) è stata unanimemente ritenuta eccessiva; sono stati illustrati gli effetti negativi che essa comporterebbe per il mantenimento della frutticoltura. L'ASF e alcune altre organizzazioni che si sono espresse a tale proposito, hanno auspicato che l'aliquota fosse portata al 45 per cento. L'aliquota è stata fissata al 40 per cento.

2.14 Ordinanza sugli alimenti per animali

L'indagine conoscitiva concernente il secondo pacchetto di ordinanze ha evidenziato i timori degli operatori del settore degli alimenti per animali, circa possibili contaminazioni delle materie prime con organismi geneticamente modificati (OGM) non conformi ai criteri di cui all'articolo 21b capoverso 1.

Perciò è stato aggiunto un secondo capoverso all'articolo 21b, che prevede a seconda dei casi la possibilità di mettere in commercio materie prime contenenti tracce involontarie di OGM non rispondenti ai criteri del primo capoverso. Tale deroga è concessa soltanto se la contaminazione non supera lo 0.5 per cento, se l'OGM è stato omologato negli Stati Uniti o in Canada – Paesi con un sistema di omologazione paragonabile al nostro – se sono disponibili metodi di rilevamento e materiali di riferimento appropriati e se il richiedente può escludere qualsiasi contaminazione di derrate alimentari. Questa disposizione consente di risolvere in modo specifico gli eventuali problemi causati dalle contaminazioni OGM.

Diversi pareri hanno sottolineato anche la necessità di un adeguamento della normativa per evitare l'eliminazione di materie prime innocue sotto il profilo alimentare.

2.15 Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali (DFE)

In 3 pareri è stato contestato l'uso delle espressioni «altri prodotti veterinari» e «additivi per la crescita». Perciò i rimandi relativi a tali prodotti sono stati modificati alla luce della loro appartenenza al gruppo 4, lettera d della nomenclatura dei gruppi di additivi di cui all'allegato 2, parte III, che riprende la normativa UE.

2.16 Ordinanza sul contingentamento lattiero

I pareri concernenti l'abrogazione dell'ordinanza sul contingentamento lattiero vengono riassunti nel capitolo seguente inerente alla revisione totale dell'ordinanza sul sostegno del prezzo del latte.

2.17 Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte

Un'ampia maggioranza di partecipanti all'indagine conoscitiva ha rilevato l'importanza di mantenere l'obbligo di notifica nel settore lattiero e di unire le disposizioni dell'OCL e dell'OACL in un'ordinanza. È stato osservato che l'attenta analisi del nuovo mercato del latte svolgerà un ruolo fondamentale anche dopo l'abbandono del contingentamento lattiero.

Il Cantone di Berna, la SAV e CasAlp hanno chiesto che i distributori diretti fossero esonerati dall'obbligo di notifica. Poiché si tratta di un requisito di legge, non è stato possibile tenere in considerazione questa richiesta (art. 43 cpv. 2 LAgr).

Un'ampia maggioranza ha chiesto che il servizio di amministrazione elaborasse e pubblicasse i dati raccolti, e che la definizione di tali compiti rimanesse nelle disposizioni dell'ordinanza relative al mandato di prestazioni. Nel quadro di diversi progetti, l'UFAG si sta occupando della creazione di una piattaforma informativa per l'insieme dei dati inerenti all'agricoltura. Perciò in futuro l'analisi e la pubblicazione dei dati relativi alla produzione lattiera avverranno tramite questa piattaforma.

Il Cantone di Glarona, FROMARTE e l'Interprofessione del Gruyère hanno auspicato una definizione più precisa e adeguata dei prodotti che danno diritto al supplemento per la caseificazione. Considerato il sufficiente grado di precisione della definizione, basata sull'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale, la richiesta è stata sostanzialmente accolta.

2.18 Ordinanza concernente la valorizzazione della lana di pecora indigena

Quanto previsto inizialmente dall'articolo 1 capoverso 2 lettera c del disegno di ordinanza del 21 gennaio 2008 è risultato particolarmente controverso: l'articolo in questione subordinava il versamento dei contributi alla condizione che almeno **la cernita e il lavaggio** della lana raccolta avvenissero in Svizzera. Mentre i Cantoni della Svizzera tedesca hanno condiviso la richiesta di effettuare in Svizzera, oltre alla raccolta e alla cernita, un'ulteriore fase di lavorazione della lana, ciò è stato contestato dai Cantoni romandi e dalla maggior parte delle organizzazioni interessate. Pur essendo a conoscenza dell'esistenza a Grabs di un impianto in cui vengono lavate annualmente circa 50 tonnellate di lana e del fatto che a Strengelbach (AG) sta per essere costruito un impianto in grado di lavare quantitativi di lana nettamente superiori, la maggioranza delle organizzazioni ha espresso timori di conseguenze negative per la valorizzazione della lana in Svizzera. I timori concernevano soprattutto la mancanza in Svizzera (allo stato attuale) di un mercato sufficientemente ampio per lavorare e smerciare al suo interno la quantità di lana prodotta annualmente nel nostro Paese, e la conseguente necessità di esportare sul mercato mondiale. Inoltre è stato osservato che in Svizzera le possibilità di lavare la lana ad un prezzo conveniente sarebbero scarse a causa del livello salariale e del rigore delle disposizioni in materia di protezione delle acque. È stato pure sottolineato che nel corso di decenni, le aziende attive nel commercio della lana hanno costruito con fatica una cerchia di clienti interessati alla lana (cernita, non lavata) che continuerà a richiedere anche lana non lavata. Spetterebbe inoltre all'acquirente decidere quale tipo di lana acquistare e a chi consegnarla per le fasi di lavorazione successive. La richiesta di lavare la lana raccolta ostacolerebbe e limiterebbe fortemente lo smercio di tale prodotto.

Alla luce delle preoccupazioni espresse l'ordinanza è stata modificata: i contributi per la valorizzazione della lana di pecora indigena sono versati a condizione che la cernita, il lavaggio e la cessione per la trasformazione in prodotti finiti della lana raccolta avvengano in Svizzera. La lana può inoltre essere lavata all'estero da terzi incaricati.

La maggioranza dei Cantoni ha auspicato che in relazione alla concessione di crediti a progetti innovativi, oltre a menzionare gli aspetti ecologici della valorizzazione si facesse riferimento anche alla redditività economica. La maggioranza dei Cantoni ha inoltre chiesto che la Confederazione valutasse se per le attività di sostegno a favore di progetti innovativi tre anni di tempo fossero sufficienti. In contropartita di un eventuale prolungamento del periodo di versamento sarebbe stata possibile una riduzione della quota piuttosto elevata – si tratta dell'80 per cento – dei costi computabili coperta dal sussidio.

Questa richiesta formulata dai Cantoni è stata accolta, nella misura in cui i progetti innovativi, concernenti la valorizzazione della lana di pecora indigena, oltre a requisiti ecologici devono soddisfare anche esigenze di redditività economica. Quest'ultima deve essere documentata dal richiedente, al momento della presentazione del progetto, mediante un piano d'impresa. La proposta

di ridurre la quota di costi computabili coperti dal sussidio non è stata presa in considerazione, poiché tale valore percentuale corrisponde a quanto previsto dall'articolo 77b della legge sull'agricoltura per ciò che concerne il sostegno ai progetti sulle risorse (impiego sostenibile delle risorse naturali).

2.19 Ordinanza BDTA

L'impiego dei dati registrati nella banca dati sul traffico di animali per il computo dei pagamenti diretti relativi al bestiame bovino ha suscitato un ampio consenso. Tuttavia, alcuni Cantoni hanno espresso dubbi in merito alla qualità dei dati. Allo scopo di poter procedere al versamento degli acconti, diversi Cantoni hanno auspicato l'ottenimento dei dati dal gestore entro il 15 giugno. Parallelamente a ciò un'ampia maggioranza ha chiesto che il termine di 10 giorni relativo alla rettifica dei dati venisse prolungato, portandolo a 20 giorni. È stato possibile soddisfare entrambe le richieste: di conseguenza il versamento degli acconti avviene in base ai dati non rettificati. Secondo quanto indicato dal gestore della banca dati sul traffico di animali, la notifica del tipo di produzione delle genitrici è stata adeguata in modo che tale informazione venga registrata principalmente secondo l'azienda detentrici di animali. Il tipo di produzione dei singoli animali viene stabilito in base alle informazioni corrispondenti, relative all'azienda detentrici di animali; il detentore degli animali può però sempre effettuare dei cambiamenti.

Numerosi partecipanti all'indagine conoscitiva hanno valutato positivamente la possibilità, per il detentore di animali, di **delegare a terzi** l'adempimento degli obblighi che gli spettano in relazione alla banca dati sul traffico di animali. La riscossione di emolumenti per l'acquisizione di dati in caso di esecuzione professionale di mandati è stata oggetto di critiche poiché ritenuta all'origine di costi a carico del detentore degli animali. Tuttavia, la Confederazione non può, per ragioni finanziarie, rinunciare alla riscossione degli emolumenti in questione, pari complessivamente a 250 000 franchi all'anno. Tuttavia è previsto l'innalzamento, da 3 a 5 mandati, del limite per l'esenzione; a partire da 6 mandati vengono riscossi emolumenti per l'acquisizione di dati. Per ragioni di costi l'attuazione della gestione da parte di terzi è stata sospesa; la sua realizzazione avverrà in concomitanza con il rinnovamento globale della BDTA (termine previsto: metà o fine 2010).

2.20 Ordinanza sui dati agricoli

Complessivamente sono pervenuti quasi 30 pareri da unità amministrative cantonali, organizzazioni, associazioni e partiti politici.

Nelle considerazioni generali il progetto è stato condiviso; inoltre è stata auspicata una rielaborazione degli allegati 2 e 3 sotto il profilo di contenuti e struttura. Per ora tale richiesta non è stata accolta. Essa verrà presa in considerazione in una futura revisione globale.

Il Cantone del Ticino ha chiesto la creazione di un sistema d'informazione gestito in modo centralizzato. Tale richiesta è in contrasto con l'orientamento già deciso nel programma ASA 2011, in cui si è optato per una variante decentralizzata.

Riguardo all'articolo 15, in alcuni pareri si è auspicato che anche i dati del sistema della Confederazione potessero essere vagliati o resi noti, soprattutto a fini di controllo, ai Cantoni e alle organizzazioni di controllo.

Le relative disposizioni (che saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2009) sono già state inserite nell'ultima modifica dell'ordinanza in virtù del decreto federale del 14 novembre 2007.

Il Partito socialista svizzero ha chiesto che a scopo di ricerca e per il dibattito sulla politica agricola venissero pubblicate statistiche di dati anonimizzati.

Tale richiesta è già stata per metà soddisfatta. Le scuole universitarie (PF, università, scuole

universitarie professionali) possono già consultare ampiamente i dati disponibili a scopo di ricerca. La richiesta di una pubblicazione dei dati relativi all'agricoltura verrà soddisfatta con la creazione di una piattaforma per la gestione di tali dati, con la possibilità di svolgere analisi standardizzate o di soddisfare esigenze individuali.

In merito agli allegati 2 e 3 è stata introdotta una differenziazione dei titoli attualmente identici.

Da più parti è stata rilevata la necessità di includere l'elemento ecologico «striscia su terreno coltivato» nonché i «dati concernenti la superficie e il contributo per le barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero», come pure di eliminare l'elemento «sentieri e accessi naturali non consolidati».

Riguardo all'allegato 2 numero I, è stata più volte richiesta la trasmissione ad altri sistemi del numero del fornitore del latte e, in merito al numero XVII, l'abrogazione del diritto al rilevamento di dati concernenti il contributo per le superfici coltivate con piante oleose da parte degli organizzazioni di controllo. Le richieste inerenti agli allegati 2 e 3 sono state accolte, ad eccezione della trasmissione ad altri sistemi del numero del fornitore del latte. I dati relativi a questo numero non vengono più gestiti e aggiornati. Perciò una loro trasmissione ad altri sistemi non sarebbe opportuna.

2.21 Ordinanza sull'agricoltura biologica (DFE)

L'indagine conoscitiva concernente questa ordinanza del DFE si è svolta parallelamente a quella relativa al secondo pacchetto di ordinanze.

Allegato 1 *Prodotti fitosanitari autorizzati*

L'introduzione dell'autorizzazione all'uso fitosanitario di bicarbonato di potassio e preparati a base di argilla ha incontrato l'approvazione generale. La modifica terminologica che ha interessato la versione tedesca – da «*Weinbau*» a «*Rebbau*» – ha offerto al laboratorio cantonale del Cantone di Turgovia e al Cantone del Ticino lo spunto per osservare che uno degli obiettivi perseguiti dall'agricoltura biologica consiste nella lotta contro le malattie fungine senza il ricorso a preparati rameici. Se, da un lato, ciò corrisponde al vero, d'altro canto attualmente non esistono alternative all'impiego di rame nell'agricoltura biologica. Considerato che, in questo caso, la modifica dell'ordinanza consiste unicamente in una correzione della versione tedesca, non è necessario approfondire l'aspetto evidenziato.

Allegato 3 *Ingredienti e sostanze ausiliarie per la lavorazione autorizzati*

L'IRAB, Bio Suisse, l'USC, alcuni chimici cantonali (Cantoni primitivi, Cantone del Ticino, Cantone di Zugo) e il Cantone del Ticino hanno appoggiato la proposta dell'UFAG di autorizzare l'impiego di nitrito di sodio e nitrato di potassio soltanto fino al 2010; a medio termine, entrambe le sostanze dovrebbero essere escluse dalla produzione biologica. La FCM ha tuttavia ritenuto che il previsto divieto fosse problematico. Nel frattempo, in seno alla CE si è nuovamente rinunciato al discusso termine transitorio fino al 2010. Allo scopo di ottenere una sicura azione antimicrobica, l'IRAB ha proposto di aumentare il valore indicativo portandolo dagli attuali 80 mg/kg a 100 mg/kg. Questa richiesta è stata respinta per ragioni di equivalenza con la normativa CE.

Diversi chimici cantonali (Cantone di Turgovia, Cantoni primitivi, Cantone del Ticino e Cantone di Zugo) hanno contestato l'autorizzazione all'impiego di acido solforico, acido cloridrico, idrossido di ammonio, perossido di idrogeno, cellulosa, terra di diatomee e perlite come sostanze ausiliarie per la lavorazione nella produzione di gelatina biologica. L'IRAB, Bio Suisse e l'USC hanno condiviso la proposta di modifica. La richiesta di abrogazione è stata respinta per consentire al mercato svizzero di beneficiare degli stessi diritti di quello comunitario.

Emmi ha chiesto l'autorizzazione degli additivi E 170 (carbonato di calcio) per la fondue bio, E 330 (acido citrico) per la fondue bio ed E 500 per il formaggio fuso. La richiesta relativa al carbonato di calcio è stata accolta, trattandosi di un diritto e di un adeguamento a posteriori al regolamento CE

relativo alla produzione biologica. Le altre due richieste sono state respinte per ragioni di equivalenza con la normativa CE. Nel settore delle sostanze ausiliarie per la lavorazione, Emmi ha chiesto che venisse autorizzato l'uso di acido citrico per la produzione di formaggio fresco (mozzarella). Nel quadro della presente modifica di ordinanza, anche questa richiesta è stata respinta per ragioni di equivalenza con la normativa CE. Tuttavia a tale proposito sono in corso accertamenti in seno all'UFAG.

Allegato 4 *Elenco dei Paesi*

In relazione a queste modifiche sono stati formulati soltanto pareri favorevoli.

Allegato 5 *Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione degli animali da reddito*

- Bio Suisse, Demeter, gli Agricoltori biologici bernesi nonché la FCM hanno condiviso la proposta dell'UFAG di integrare la posizione 13 (pollame) con un nuovo numero 10, allo scopo di rendere possibile anche in Svizzera la produzione di «galletti» bio;
- Aviforum ha proposto di utilizzare direttamente la formulazione che compare nel regolamento CE. Si tratta però di una formulazione molto vaga, che non garantisce l'effettiva detenzione all'aperto degli animali. Per questo motivo la richiesta è stata respinta;
- la Protezione svizzera degli animali PSA ha rilevato l'impossibilità di tenere all'aperto i «galletti» auspicando che l'UFAG rinunciassero a questa «bioidea» estera e osservando che sarebbe sorta la necessità di informare i consumatori sui «galletti» con il marchio «bio» o con la «gemma bio». A nostro parere la posizione assunta dalla PSA è frutto di un'errata interpretazione;
- l'USC, l'Associazione dei contadini sangallesi, l'Associazione dei contadini turgoviesi, l'Associazione agricoltura biologica della Svizzera Italiana, la Federazione svizzera d'allevamento di bestiame caprino nonché l'Associazione svizzera dei fiduciari agricoli hanno proposto una formulazione che avrebbe consentito di non ottemperare all'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Tuttavia, l'ordinanza del DFE non può abrogare un articolo dell'ordinanza del Consiglio federale. Per questa ragione, la richiesta è stata respinta.

3 Allegato: elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva

Abbreviazione	Partecipanti all'indagine conoscitiva
Autorità	
Cantoni	
ZH	Baudirektion Kanton Zürich
LDBE	Volkswirtschaftsdirektion Kanton Bern
LU	Regierung des Kantons Luzern
UR	Regierung des Kantons Uri
Chemiker Urkantone	Kantonschemiker der Urkantone
LDSZ	Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schwyz
OW	Regierung des Kantons Obwalden
NW	Regierung des Kantons Nidwalden
GL	Regierung des Kantons Glarus
ZG	Regierung des Kantons Zug
Chemiker Zug	Kantonschemiker ZG Werner Ettel
FR	Gouvernement du canton de Fribourg
SO	Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn
BS	Regierung des Kantons Basel-Stadt
BL	Regierung des Kantons Basel-Landschaft
SH	Volkswirtschaftsdepartement Kanton Schaffhausen
AR	Regierung des Kantons Appenzell-Ausserrhoden
AI	Standeskommission des Kantons Appenzell-Innerrhoden
SG	Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St.Gallen
GR	Regierung des Kantons Graubünden
AG	Landwirtschaftsdirektion Kanton Aargau
Chemiker TG	Kantonschemiker Thurgau
TI	Governo del Cantone Ticino
LCTI	Laboratorio cantonale Ticino
VD	Gouvernement du canton de Vaud
Chemiker VD	Kantonschemiker VD
VS	Regierung des Kantons Wallis
NE	Gouvernement du canton de Neuchâtel
NE Umwelt	Service de la protection de l'environnement du canton de Neuchâtel
GE	Gouvernement du canton de Genève
JU	Gouvernement du canton du Jura
Partiti politici	
FDP	Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz
FDP LU	Freisinnig-Demokratische Partei des Kantons Luzern
FDP SO	Freisinnig-Demokratische Partei des Kantons Solothurn
LPS	Liberale Partei der Schweiz
SPS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz
SVP	Schweizerische Volkspartei
SVP TG	Landwirtschaftskommission SVP Kt. Thurgau
Organizzazioni contadine, professionali	
Organizzazioni nazionali	
AGORA	Association des groupements et organisations romands de l'agriculture
BIO-Suisse	Vereinigung schweizerischer biologischer Landbauorganisationen
BZS	Bäuerliches Zentrum Schweiz
demeter	Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft
FBS	Freisinnige Bäuerinnen und Bauern Schweiz

Abbreviazione	Partecipanti all'indagine conoscitiva
IP-Suisse	Schweizerische Vereinigung integriert produzierender Bauern und Bäuerinnen
SAB	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
SAV	Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verband
SBLV	Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband
SBV	Schweizerischer Bauernverband
SPV	Schweizerischer Pächterverband
SRAKLA	Schweizerische Reformierte Arbeitsgemeinschaft Kirche und Landwirtschaft
Uniterre	Uniterre
VKMB	Schweizerische Vereinigung zum Schutz der kleinen und mittleren Bauern
Vollzugsanstalten	Vereinigung landwirtschaftlicher Betriebsleiter der schweizerischen Vollzugsanstalten
Organizzazioni cantonali	
Agri Genève	L'association faîtière de l'agriculture genevoise
Bauernverband Obwalden	Bauernverband Obwalden
BIO-Grischun	BIO-Grischun
BVSZ	Bauernvereinigung des Kantons Schwyz
CJA	Chambre jurassienne d'agriculture
CNAV	Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture
FBV	Freiburger Bauernverband
GRBV	Bündner Bauernverband
KLV AR	Kantonaler Landwirtschaftlicher Verein Appenzell Ausserrhoden
LOBAG Berner Oberland	Kreiskommission Lobag Berner Oberland
PIOCH	Groupement pour la production intégrée dans l'ouest de la Suisse
Prométerre	Association vaudoise de promotion des métiers de la terre
SHBV	Schaffhauser Bauernverband
SOBV	Solothurnischer Bauernverband
TBV	Thurgauer Bauernverband
URBV	Bauernverband Uri
WLK	Walliser Landwirtschaftskammer
ZBB	Zentralschweizer Bauernbund
Altre organizzazioni	
ASVNM	ASVNM Groupe Jura Bernois
CAJB	Chambre d'agriculture du jura bernois
FRI JU	Fondation Rurale Interjurassienne
Landwirtschaft AG	Landwirtschaft AG der ZRA in Aarberg
LONGO MAI	Europäische Kooperative LONGO MAI
LOS	Landwirtschaftliche Organisation Seeland
uct	Unione Contadini Ticinesi
Vision Landwirtschaft	Verein Vision Landwirtschaft; Wege zur Wende
Mezzi di produzione	
ASS	Association Suisse des Sélectionneurs
Calciumagro	Calciumagro, céréales et nutrition des plantes
fenaco	fenaco
SGCI	Schweizerische Gesellschaft für Chemische Industrie
SVLT	Schweizerischer Verband für Landtechnik
Swiss-Seed	Schweizer Vereinigung für Samenhandel und Sortenschutz
swissem	Schweizerischer Saatgutproduzenten-Verband
UFA AG	UFA AG Herzogenbuchsee

Abbreviazione	Partecipanti all'indagine conoscitiva
VSF	Vereinigung Schweizerischer Futtermittelfabrikanten
Economia lattiera	
Organizzazioni nazionali	
BOB	Branchenorganisation Butter
BSM	Branchenorganisation Schweizer Milchpulver
SMP	Schweizer Milchproduzenten
Federazioni lattiere	
FSFL	Fédération des Sociétés Fribourgeoises de Laiterie
Laiteries-réunies	Fédération des producteurs de lait de Genève et environs
Milchbauern Mitte-Ost	Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost
Milchthurgau	Thurgauer Milchproduzenten
PMO Strähl	Pro Milch Strähl
Prolait	OP PROLAIT SA
Ditte	
Emmi	Emmi Schweiz AG
Züger	Züger Frischkäse AG
Organizzazioni casearie	
CasAlp	Sortenorganisation Berner Alp- und Hobelkäse AOC
Fromarte	Fromarte, die Schweizer Käsespezialisten
Gruyère	Interprofession du Gruyère
KOS	Käse Organisation Schweiz
SESK	Verband der schweizerischen Schmelzkäseindustrie
Tête de Moine	Interprofession Tête de Moine
Produzione animale	
Organizzazioni nazionali	
Identitas AG	Identitas AG
Bovini	
BBKMV	Bernischer Berufs-Kälbermästerverband
Braunvieh	Schweizer Braunviehzuchtverband
IG Bio Weide Beef	IG Bio Weide Beef
Kälbermäster SG	St.Galler Kälbermäster-Verband (ROV)
Kälbermäster UR/UW	Verband der Kälbermäster Uri, Ob- und Nidwalden
Rindviehhalter SG	Rindviehhalter ohne Verkehrsmilchproduktion des Kantons St. Gallen
SKMV	Schweizerischer Kälbermäster-Verband
SRP	Schweizer Rindviehproduzenten SRP
SVAMH	Schweizerische Vereinigung der Ammen- und Mutterkuhhalter
Swiss Beef	Swiss Beef CH
VSA	Verband für Simmentaler Alpflleckviehzucht und Alpwirtschaft
Suini	
Bucher Alois	Bucher Alois, Knonau; Moderate Anpassung der Höchstbestandesverordnung
Doggen AG	Schweinezucht Doggen AG Herr Thomas Kempf 8717
Deutsch AG	Hansjörg Deutsch AG - Höchstbestandesverordnung
SUISAG	AG für Dienstleistungen in der Schweineproduktion
Suisseporcs	Suisseporcs
Werner Humbel	Werner Humbel 5608 Stetten
Pollame	
GalloSuisse	Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten

Abbreviazione	Partecipanti all'indagine conoscitiva
Ovini e caprini	
Laines d'ici	Association Laines d'ici
naturwohl	naturwohl GmbH Riffenmatt
OeSWZ Regensburger GmbH	OeTALER SCHAFWOLLZENTRUM Regensburger GmbH. A-6441 Umhausen Teppichwerkstatt und Wollwaschanlage
Pro Pecus	Verein Pro Pecus/Wollfreunde Glarnerland
Schafe	Schweizerischer Schafzuchtverband
Ziegen	Schweizerischer Ziegenzuchtverband
Produzione vegetale e vitivinicoltura	
Cereali e semi oleosi	
DSM	Dachverband Schweizerischer Müller
EEE	Eco Energie Etoy Biodiesel
IG Dinkel	Interessengemeinschaft Dinkel
Mühlen Bern	Mühlengenossenschaft Bern MGB
SGPV	Schweizerischer Getreideproduzentenverband
Swiss granum	Swiss granum
Swiss Olio	Verband Schweizerischer Hersteller von Speiseölen, Speisefetten und Margarinen
VGS	Verband der Getreidesammelstellen der Schweiz
VKGS	Verband kollektiver Getreidesammelstellen der Schweiz
VSGF	Vereinigung des Schweizer Getreide- und Futtermittelhandels
Sarchiate	
SFZ	Schweizerische Fachstelle für Zuckerrübenbau
SVZ	Schweizerischer Verband der Zuckerrübenpflanzer
swisscofel	Verband des Schweiz. Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels
swisspatat	Swisspatat
Zuckerfabriken	Zuckerfabriken Aarberg + Frauenfeld AG
Colture speciali, escl. vitivinicoltura	
Champignons	Verband Schweizer Pilzproduzenten VSP
SOV	Schweizerischer Obstverband
Vitivinicoltura	
FSV	Fédération suisse des vigneron
FVV	Fédération vaudoise des vigneron
IVN	Interprofession viti-vinicole neuchâteloise
Vinatura	Vinatura
Commercio al dettaglio e consumatori	
Commercio al dettaglio	
Coop	Coop Schweiz
MGB	Migros-Genossenschafts-Bund
Consumatori	
acsi	Associazione consumatrici della Svizzera italiana
kf	Konsumentenforum
Ko Konsum	Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen
Label, caratterizzazione	
IMO	IMO, Institute for Marketecology, Weinfelden
Qualinova	Qualinova
Associazioni economiche e industria alimentare	
Associazioni economiche	
Centre Patronal	Centre Patronal
economiesuisse	economiesuisse - Verband der Schweizer Unternehmen
Gastrosuisse	Gastrosuisse

Abbreviazione	Partecipanti all'indagine conoscitiva
SGV	Schweizerischer Gewerbeverband
WEKO	Wettbewerbskommission
Industria alimentare	
Bell AG Zell	Bell AG Geflügel, Tierproduktion, 6144 Zell
Dreyfus	DREYFUS Vieh und Fleisch AG
FIAL	Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittel-Industrien
InterNutrition	Schweizerischer Arbeitskreis für Forschung und Ernährung
Nectra Food	Nectra Food SA
Nestlé	Société des Produits Nestlé SA
réserveuisse	Réserveuisse Nahrungsvorsorge Schweiz
SCFA	Swiss Convenience Food Association (früher Vereinigung Schweiz. Hersteller von Konserven, Kühl- und Tiefkühlprodukten)
SFF	Schweizer Fleisch-Fachverband
Protezione dell'ambiente, della natura e degli animali	
AKUT	Aktion Kirche und Tiere
Berner TS	Dachverband Berner Tierschutzorganisationen
Conoci / STS	M. Conoci STS / Rickenbach
Greenpeace	Greenpeace
kagfreiland	kagfreiland, Für die Tiere auf dem Bauernhof
KBNL	Konferenz der Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz
KVU	Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzamtstellen der Schweiz
Nüssli/STS	Erna Nüssli-Suter, Tägerig
Pro Natura	Pro Natura
Ratten	Club der Rattenfreunde
STS	Schweizer Tierschutz
STS-A	STS - Oesterreich
SVS	Schweizer Vogelschutz - Birdlife Schweiz
Tierhilfe	Tierhilfe ohne Grenzen, Winterthur
TS Basel	Tierschutzbund Basel und Verein gegen die Vivisektion
TS beider Basel	Tierschutz beider Basel
TS Sirnach	Tierschutz Sirnach und Umgebung
Vier Pfoten	Stiftung für Tierschutz
Vogelwarte	Schweizerische Vogelwarte Sempach
von Mühlener/STS	Pietra & Fabian von Mühlener/STS, Häggingen
WWF	Stiftung WWF Schweiz für die natürliche Umwelt
Zürcher Tierschutz	Zürcher Tierschutz
Ricerca, formazione, consulenza	
Ricerca e formazione	
ACW	Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil
Biotech	Swiss Biotech Association
Eawag	Eawag: Das Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereiches
FiBL	Forschungsinstitut für biologischen Landbau
HES	Ecole d'Ingénieurs en Oenologie et Agronomie, Nyon
Consulenza	
Agridea	Développement de l'agriculture et de l'espace rural - Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums Lindau
KIP	Koordination Richtlinien Tessin und Deutschweiz für den ökologischen Leistungsnachweis ÖLN
Altri gruppi	
geosuisse	Schweizerischer Verband für Geomatik und Landmanagement

Abbreviazione	Partecipanti all'indagine conoscitiva
Grundeigentum	Verein zum Schutz des landwirtschaftlichen Grundeigentums
Patentanwälte	Verband der beim Europäischen Patentamt eingetragenen freiberuflichen schweizerischen Patentanwälte (VESPA)
SIG	Schweizerischer israelitischer Gemeindebund
TSM	Treuhand Statistik Management Fiduciaire Statistique Management
Singole persone	
Borth M., Schindellegi	
Büchi Martina, Winterthur	
Koller Balz, Kantonsrat LU	
Niklaus Beat, Landwirt	
Scherer Marcel, Nationalrat	
Stepanek G., Winterthur	
Weyeneth Herman, Jegenstorf	